

Milano, il 29 agosto 1817.

L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

*Agł II. RR. Cancellieri censuarj ,
Alle Congregazioni municipali ed
Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.*

La Circolare Prefettizia del 15 ottobre 1812, n.º 11592-21657, prescriveva che le fedi di povertà che dai Parrochi si rilasciano ai poveri per essere accettati nello Spedale di Milano, dovevano essere controfirmate dai signori Podestà o Sindaci, come quelli che rappresentavano i rispettivi comuni: ora che per la variata legislazione amministrativa dei comuni le Congregazioni municipali e le Deputazioni all'amministrazione comunale sono le rappresentanti dei comuni, ragion vuole che dalle medesime vengano attualmente controfirmate le fedi di povertà rilasciate dai Parrochi all' oggetto suindicato; e parlando specialmente dei comuni amministrati dalle Deputazioni, almeno due Deputati o Sostituti dovranno apporre le loro firme alle predette fedi dei Parrochi.

Se ne rendono conseguentemente informate le stesse Deputazioni comunali per l'immancabile corrispondente adempimento, avvertendo che siccome, ove le fedi mancassero della suddetta controfirma, verrebbero gli ammalati rinviati, così non si potrebbero che ritenere responsabili le stesse Deputazioni per le funeste conseguenze che ne potrebbero derivare.

Si raccomanda poi ai signori Cancellieri di sorvegliare perchè le predette salutari disposizioni siano adempite in ogni comune del rispettivo distretto.

L' I. R. VICEDELEGATO,
SCACCABAROZZI.

L' I. R. Segretario,
CONTE ROVIDA.

Milano, il 29 agosto 1817.

L. I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Ag. II. RR. Cancellieri censuarij.

Alle Congregazioni municipali ed

Alle Deputazioni all'amministrazione comunale.

La Circolare Prefettizia del 15 ottobre 1812, n. 11592-21657, prescriveva che le fedi di povertà che dai Parocchi si rilasciano ai poveri per essere accettate nello Spedale di Milano, dovevano essere contrassegnate dal signor Podestà o Sindaci, come quelle che rappresentavano i rispettivi comuni; ora che per la variazione legislativa amministrativa dei comuni le Congregazioni municipali e le Deputazioni all'amministrazione comunale sono le rappresentanti dei comuni, ragion vuole che dalle medesime vengano attualmente contrassegnate le fedi di povertà rilasciate dai Parocchi all'oggetto suddetto; e parlando specialmente dei comuni amministrati dalle Deputazioni, almeno due Deputati o Sostituti dovranno apportare le loro firme alle predette fedi dei Parocchi. Se ne rendono conseguentemente informate le stesse Deputazioni comunali per l'immediabile corrispondente adempimento, avvertendo che siccome, ove le fedi mancassero della suddetta contrassegna, verrebbero gli annuati rinviati, così non si potrebbero che ritenere responsabili le stesse Deputazioni per le funeste conseguenze che ne potrebbero derivare. Si raccomanda poi ai signori Cancellieri di sorvegliare perchè le predette salutarie disposizioni siano adempite in ogni comune del rispettivo distretto.

L. I. R. VICEDELEGATO,
SCACCABARONZI.L. I. R. Segretario,
GONTE ROVIDA.